



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ispettorato per la funzione pubblica

Coordinamento nazionale dei Difensori Civici
delle Regioni e delle Province Autonome Italiane
segreteria@parlamentiregionali.it

Rif. Fasc. IFP n. 6714/146779

Oggetto: Segnalazione in merito a presunta irregolarità della procedura di riesame relativa a richiesta di accesso civico generalizzato.

È pervenuta a questo Ispettorato, che opera ai sensi dell'art. 60, comma 6, del d.lgs. 165/2001, la segnalazione di un cittadino il quale lamenta che la propria istanza di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. 33/2013 sia stata rigettata dal Difensore civico adito per improcedibilità.

Nello specifico, la decisione assunta viene contestata in quanto giustificata sul solo presupposto della asserita irritalità della notifica all'Amministrazione, poiché non conforme alle modalità previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c..

Nell'istruttoria condotta da questo Ufficio, la segnalazione è apparsa non infondata, in quanto le conclusioni rassegnate dal Difensore civico, muovendo da una interpretazione letterale del citato art. 5, comma 8, sembrerebbero non coerenti con l'impianto complessivo della normativa in materia di accesso, teso a favorire un approccio non rigidamente formalistico.

In merito, infatti, può innanzitutto osservarsi che il d.P.R. 184/2006, recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso documentale, all'art. 3, sebbene rubricato "**Notifica ai controinteressati**", prevede che questa debba realizzarsi attraverso una "**comunicazione ... mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione**", così suggerendo che la volontà del legislatore sia quella di attribuire al termine "notifica" una valenza di matrice non rigorosamente processuale.

Una diversa lettura, del resto, creerebbe una ingiustificata asimmetria tra le modalità di notifica del ricorso al Difensore civico e all'amministrazione interessata, ancorché il tenore letterale della norma ponga entrambi sul medesimo piano: l'art. 5, comma 8, del d.lgs. 33/2013 si limita, infatti, a disporre che "**il richiedente può ... presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. (...). Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione**".

Nello stesso senso depono la circolare n. 1/2019 della Ministro per la Pubblica Amministrazione sulla "**Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)**" che, parlando di "**notifica ai controinteressati**" (titolo del par. 5), mostra come i termini comunicazione e notifica possano essere usati indifferentemente, per riferirsi a qualunque mezzo di comunicazione che garantisca la certezza della ricezione. Coerentemente, il modello di presentazione del ricorso al difensore civico proposto dal Centro nazionale di competenza Foia (<https://foia.gov.it/strumenti/comunicare-con-richiedenti-e-controinteressati>) ne prevede la trasmissione al Difensore civico e all'Amministrazione nelle medesime modalità.

In tale quadro, si registra che la prassi dei difensori civici sul punto appare non univoca, alcuni richiedendo la notifica all'amministrazione nelle forme previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c., altri



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ispettorato per la funzione pubblica

ammettendola nelle medesime forme dell'istanza di riesame; si aggiunge che il Difensore civico cui la segnalazione in oggetto è riferita, interessato da questo Ispettorato, non ha ritenuto di fornire elementi utili alla disamina della questione.

Ciò posto, in considerazione delle funzioni di coordinamento svolte da codesto Organismo, si sottopone all'attenzione l'opportunità di un approfondimento della problematica posta, con cortese richiesta di far conoscere le valutazioni al riguardo compiute e le eventuali iniziative assunte al fine di assicurare una uniforme interpretazione e applicazione della normativa in materia.

Nel restare a disposizione per quanto possa essere ritenuto utile, si ringrazia sin d'ora per la collaborazione.

IL DIRETTORE

Paola Finizio

C.D